(N. 461)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DE LUCA Angelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1954

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle nevicate dell'inverno 1953–54 nella provincia di Chieti

ONOREVOLI SENATORI. — Nella serie degli avvenimenti meteorici di natura eccezionale, che tante conseguenze hanno determinate in varie zone d'Italia durante l'autunno e l'inverno 1953-54, è anello della triste catena la particolare nevicata del gennaio 1954 che con impeto, intensità e durata non comuni, si è abbattuta sulla provincia di Chieti.

Parecchie decine di Comuni sono rimasti bloccati per vari giorni; strade interrotte, traffici paralizzati, comunicazioni telegrafiche e telefoniche sospese, popolazioni in preda all'isolamento, al bisogno di viveri, di medicine, di sanitari.

A questi danni contingenti sono da aggiungere altri di natura grave e permanente.

Alcuni si riferiscono alla stessa potenzialità economica dei terreni colpiti in quanto molti appezzamenti di terreno sono stati resi improduttivi, mentre ne è stata seriamente colpita l'arboratura. Per i soli oliveti i danni, valutati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e consistenti nella distruzione completa di secolari olivi, ammontano a 250 milioni.

Altri danni riguardano opere varie private o pubbliche.

Oltre 150 case di abitazioni crollate, altre case gravemente danneggiate. Municipi, scuole, chiese, asili gravemente danneggiati; opere igieniche (acquedotti, fognature, cimiteri) seriamente colpiti; strade comunali interessanti 35 Comuni, strade provinciali in collocamento di 25 Comuni gravemente danneggiati.

L'azione è stata particolarmente dannosa negli abitati soggeti a frane.

Sono 50 i Comuni della Provincia (sui 102 complessivi) ammessi a consolidamento ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e cinque Comuni sono ammessi a trasferimento. In essi i fenomeni franosi si sono grandemente accentuati determinando lesioni e crolli.

Non sono mancate scene drammatiche, come nel Comune di Buonanotte ove una frana ha interessato le case di oltre 50 famiglie che sono state costrette a prontamente sfollare e a ricoverarsi in baracche per l'incipente crollo delle case stesse.

L'opera di pronto soccorso, svolta dalle autorità e dagli organi locali, è stata ammirevole ed encomiabile. Essa tuttavia non è sufficiente a porre rimedio ai disastri succintamente descritti; nè, a ripristinare le opere danneggiate

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

o distrutte, sono adeguati i normali stanziamenti che si possono sperare dai singoli settori della pubblica amministrazione.

Occorre pertanto un intervento diretto ed immediato dello Stato con speciale provvedimento che si inquadri in quelli approvati o in corso di approvazione e nei quali si traduce in atto uno spirito di più larga solidarietà nazionale.

Il proponente nutre fiducia che il Senato vorrà dare la propria giustificata approvazione al disegno di legge che ha l'onore di presentare.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, sono estese alle zone della provincia di Chieti disastrate dalle nevicate dell'inverno 1953-54.

All'uopo è autorizzata la spesa di lire 850 milioni.

Art. 2.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località della provincia di Chieti danneggiate dalle nevicate dell'inverno 1953-54.

È autorizzata a tal fine la spesa di 200 milioni.

Il limite di somma stabilito dall'articolo 6 della citata legge è fissato in 150 milioni.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è fissato al 31 dicembre 1954.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli Uffici rispettivamente indicati nel comma precedente e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte col provento della sovrimposta del 5 per cento proposto dal Governo per i danni derivanti dalle alluvioni